



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Alla Ministra dell'Università e della Ricerca
Senatrice Anna Maria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

Alla Direttrice Generale
Dott.ssa Marcella Gargano
dgistituzioni@pec.mur.gov.it

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2024-2026 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati

Adunanza del 10/4/2024

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota della Direttrice Generale delle Istituzioni della formazione superiore del 22/03/2024, con la quale si trasmette, per il parere di competenza, lo schema di decreto relative alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2024-26 e agli indicatori per la valutazione dei risultati;

Visto il D.lgs n.150 del 27/19/2009 come modificato dal D. lgs n.74 del 25/5/2017 relativo alla programmazione e alla valutazione della performance amministrativa anche delle Istituzioni universitarie;

Visto il D.L. n.69 del 21/6/2013 relativamente alla semplificazione del sistema di finanziamento delle Università e delle procedure di valutazione del sistema universitario;

Visto il D.L n.91 del 20/6/2017, convertito con modificazioni dalla L. n.123 del 3/8/2017 e in particolare l'art.12 relativo al costo standard per studente;

Visto il D.M. n.589 del 8/8/2018 relativo al costo standard per studente in corso 2018-2020;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Visto il D.M. n. 289 del 25/03/2021 recante le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

Visto il proprio parere del 25/2/2021 sullo schema di decreto recante le linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

Visto il D.M. n.1154 del 14/10/2021 sull'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

Visto il D.M. n. 809 del 25/7/2023 relativo al riparto del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali per l'anno 2023;

Visto il proprio parere del 22/6/2023 sui criteri di ripartizione del Fondo di funzionamento ordinario delle Università per l'anno 2023;

Sentiti i Relatori

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Lo schema di decreto sulle linee generali di indirizzo 2024-2026 riflette, pur con alcune modifiche e innovazioni, la struttura del documento di programmazione precedente (2021-2023) redatto alla luce del quadro normativo vigente in termini di valutazione della performance degli Atenei.

Consapevole che lo schema di riparto delle risorse trova giustificazione in norme antecedenti a quella qui in esame, questo Consiglio, come peraltro richiamato in numerose occasioni, rileva come il sistema di programmazione del finanziamento in essere, basato su una progressiva crescita delle risorse correlate al costo standard e una stabilizzazione al 30% della quota premiale, nei prossimi anni non sarà più in grado di garantire a tutti gli Atenei le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle retribuzioni del personale docente e ricercatore e del personale contrattualizzato, tenuto conto degli incrementi dovuti agli adeguamenti Istat, agli scatti stipendiali previsti a seguito della valutazione periodica e ai rinnovi dei CC.CC.NN.LL.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

In questa prospettiva e, appunto, in una logica di programmazione di medio termine, il Consiglio rinnova la sua raccomandazione affinché si individuino con urgenza finanziamenti addizionali per la stabilizzazione del sistema universitario, anche in vista della fine degli stanziamenti straordinari derivanti dal PNRR (anno 2026), nonchè nuovi modelli e strumenti di distribuzione delle risorse economiche da assegnarsi in grado di migliorare l'allocazione delle risorse agli Atenei; questi ultimi saranno chiamati nei prossimi anni, infatti, a supportare costi strutturali crescenti e si troveranno anche ad affrontare una probabile rilevante riduzione della domanda studentesca conseguente al calo demografico che si tradurrà in una diminuzione del gettito da tasse universitarie.

In particolare, appare quanto mai urgente intervenire a ridefinire le risorse previste per il finanziamento e il modello che ne definisce l'allocazione iniziando dagli interventi perequativi (art. 11 della Legge 240/2010), perché si possa effettivamente garantire la primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente.

Senza un'inversione rilevante di indirizzo basato su un maggiore finanziamento del sistema universitario, che lo allinei agli standard europei, ed una revisione dei criteri di riparto in grado di assicurare una copertura dei crescenti costi in essere, si rischia di compromettere il funzionamento delle Università e il ruolo strategico svolto dalle stesse nel contesto del sistema Paese.

Osservazioni sintetiche sui singoli articoli

Articolo 1 – Programmazione 2024-2026.

I nuovi obiettivi specifici della programmazione:

- A. Innovare la didattica universitaria;
- B. Promuovere le reti di ricerca e valorizzare l'attrattività del Paese;
- C. Potenziare i servizi per il benessere degli studenti;
- D. Essere protagonisti di una dimensione internazionale;
- E. Valorizzare il personale delle università, anche attraverso la mobilità;

sono stati aggiornati rispetto a quelli previsti dalla programmazione 2021-2023 e appaiono, nel loro insieme, condivisibili.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

In particolare, si apprezza che negli obiettivi del documento sia riconosciuta maggiore attenzione al tema dell'innovazione nella didattica, alla luce dei profondi mutamenti in essere derivanti dall'evoluzione delle tecnologie utilizzabili ai fini della trasmissione dei saperi e del coinvolgimento attivo della componente studentesca.

Si ritiene opportuno ampliare l'obiettivo A "Innovare la didattica universitaria" con l'esplicito riferimento a quanto previsto nella precedente programmazione "Ampliare l'accesso alla formazione universitaria", in quanto fattore imprescindibile per un sistema universitario che si pone come compito precipuo quello di allargare la base coinvolta nel processo di valorizzazione del capitale umano e peraltro armonizzato agli indicatori proposti nell'Allegato 2.

L'orientamento ad una crescente attenzione all'innovazione didattica può senz'altro favorire, non solo l'ampliamento della base studentesca iscritta ai corsi universitari (in tendenziale contrazione per motivi riconducibili al basso tasso di natalità nel nostro Paese), quanto il miglioramento dei processi di interazione tra discente e docente e, quindi, influire sulla qualità della didattica. Pertanto, si suggerisce di ridenominare l'Obiettivo "Innovare la didattica e ampliare l'accesso alla formazione universitaria".

Art. 2 - Programmazione finanziaria 2024-2026

Nel documento in esame si registra come la quota non vincolata nella destinazione del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali da ripartire secondo il modello del costo standard (vedi Allegato 1), preveda una crescita del 2% all'anno, passando dal 34% del 2024 al 38% del 2026. Questo Consesso ritiene condivisibile la decisione di mantenere l'incremento dell'incidenza del costo standard in quota base sui valori minimi previsti dall'art. 12 del D.L. 91/2017, ovvero il 2% all'anno. Si rileva, altresì con favore, come il costo standard per il triennio 2024-26 debba tenere conto anche della formazione dottorale e di quella integrativa offerta dalle Istituzioni ad Ordinamento Speciale. Si ribadisce, tuttavia, l'urgenza nell'intervenire in tempi rapidi alla revisione complessiva delle voci che concorrono a definire il costo standard per il triennio 2024-2026, ai sensi del D.L. n. 91 del 20/06/2017 convertito dalla Legge 123 del 3/08/2017.

Si chiede una riformulazione dell'ultimo paragrafo del comma 2 che renda chiaro come la formazione dottorale debba essere considerata nel calcolo del costo standard per l'intero sistema universitario e non solo per le Istituzioni a Ordinamento Speciale.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Per le Università statali rimane invariata nel triennio in questione la percentuale (30%) del fondo destinata ai fini premiali (al netto della quota destinata ad interventi specifici), avendo quest'ultima raggiunto il massimo previsto dal D.L. 69 del 2013.

Il Consiglio, nel prendere atto di tale indicazione, evidenzia come tali fondi dovrebbero essere aggiuntivi, mentre nell'attuale sistema di assegnazione rientrano nella quota del finanziamento pubblico complessivo.

Inoltre, la quota destinata ai programmi di Ateneo (118 milioni) rimane invariata nei tre anni; si rileva una leggera contrazione delle percentuali previste nel triennio, dall'1,5% del 2024 e 2025 all'1,3% del 2026 di cui non si comprende la ratio (Tabella 4 Allegato 1).

Per le Università non statali si prende atto che la percentuale del fondo destinata ai fini premiali (al netto della quota destinata a interventi specifici), aumenta dal 32% del presente anno al 36% del 2026, con una corrispettiva riduzione del 4% della quota base.

Art. 3 e 4 - Programmi d'Ateneo (risorse per la programmazione della didattica e dei servizi agli studenti: obiettivi A, C e D; risorse fondo per la ricerca e la valorizzazione del personale: obiettivi B e E)

Per quanto attiene agli obiettivi denominati A, C e D e le relative azioni, riportati in Tabella 1, nella nuova programmazione non si evincono particolari difformità rispetto al piano programmatorio del periodo 2021-23, se non per quanto di seguito indicato.

Con riferimento all'obiettivo A "Innovare la didattica universitaria" l'azione A.3 "Attrattività dei corsi di studio e formazione a distanza" e i relativi indicatori g (Proporzione di corsi di studio offerti in modalità mista o prevalentemente/integralmente a distanza nelle università non telematiche) e j (Numero tutor/Numero studenti iscritti a corsi di studio offerti in modalità mista o prevalentemente/integralmente a distanza nelle università non telematiche) Obiettivo A Allegato 2 invitano gli atenei non telematici a potenziare le proprie iniziative formative di didattica a distanza.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Tale indicazione trova ulteriore rafforzamento nell'innalzamento al 20 % della percentuale di attività formative a distanza consentite nell'ambito dei corsi di studio accreditati con modalità convenzionale (Art. 8, comma 6).

Il CUN, ribadendo il proprio convincimento dell'importanza di una chiara differenziazione tra le tipologie di atenei (telematici e non) e tra le diverse modalità di erogazione della didattica per le varie classi di corsi di studio, prende atto della misura che rispecchia la tendenza degli atenei non-telematici ad allargare la propria offerta didattica ad approcci telematici e/o blended consentendo loro di acquisire fondi per potenziare tali iniziative.

Con riferimento all'obiettivo C "Potenziare i servizi per il benessere degli studenti", si propone di rinominare l'azione C.3 "Integrazione degli interventi per il benessere degli studenti, il diritto allo studio e la disabilità" con un esplicito riferimento alla riduzione dei rischi di discriminazione e di esclusione sociale previsti nella programmazione precedente. Si suggerisce tale integrazione in quanto la riduzione di forme di esclusione e/o di discriminazione all'interno del Sistema universitario contribuisce in modo rilevante all'accrescimento del benessere della popolazione studentesca nel suo insieme e può rappresentare una precondizione per il consolidamento di un sistema sociale evoluto.

Relativamente all'obiettivo D "Essere protagonisti di una dimensione internazionale" questo Consesso manifesta la preoccupazione sui possibili effetti della recente misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 che potrà aggravare i costi a carico degli studenti stranieri per quanto concerne l'Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e, di conseguenza, rendere meno attrattivo il nostro sistema universitario nel contesto internazionale. Il raggiungimento di tale obiettivo, con le relative azioni, potrebbe essere fortemente penalizzato dal mutamento del contesto normativo.

Con riferimento, invece, al fondo finalizzato all'attività di ricerca e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, associato agli obiettivi B e E, si nota l'inserimento al punto B.4 dell'azione finalizzata alla promozione di iniziative volte a favorire la "federazione o fusione tra Atenei".



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Tuttavia, mentre si comprende quale possa essere il fine di tale azione, in un'ottica di stimolo di possibili sinergie e razionalizzazione di impiego di risorse, si mette in evidenza come i fondi della programmazione triennale siano decisamente troppo limitati per favorire progetti di tale portata e ambizione.

In relazione alla fusione in un'unica azione, azione B.1 "Acquisizione di competenze per il mondo del lavoro fino al Dottorato di Ricerca", delle attività rivolte al potenziamento dei dottorati e dottorati industriali e allo sviluppo delle lauree professionalizzanti, già presenti nella programmazione triennale 2021-2023, se ne comprende la motivazione in un'ottica che possa aiutare la progettualità degli Atenei per potenziare l'offerta formativa volta all'acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Tuttavia, la presenza di un unico indicatore onnicomprensivo (indicatore d, dell'obiettivo B Allegato 2 "Proporzione di immatricolati ai corsi di studio orientati al mondo del lavoro - corsi a orientamento professionale, abilitanti e dottorati associati con imprese/PA- sul totale degli immatricolati") rende meno incisivi i singoli interventi e meno strategiche tali azioni. Si suggerisce, anche, nelle more di una completa definizione di quali saranno le lauree abilitanti, di non inserire tali percorsi nell'indicatore e di ripristinare i due indicatori della precedente Programmazione Triennale: "Rapporto di immatricolati ai corsi di laurea professionalizzanti sul totale degli immatricolati" e "Rapporto tra iscritti ai corsi di dottorato industriale rispetto al totale degli iscritti al Dottorato". In questo modo si renderebbe più chiara e più efficace la programmazione degli Atenei sui singoli obiettivi, valorizzando sia i dottorati in contatto con il mondo produttivo, che inciderebbero poco se valutati sul numero totale di immatricolati, sia lo sviluppo delle Lauree professionalizzanti. In particolare, questo Consesso ritiene essenziale valorizzare le lauree a orientamento professionale volte a favorire lo sviluppo di competenze fruibili facilmente dal contesto produttivo del Paese nel momento in cui, peraltro, il risultato di tali progetti formativi non si è ancora del tutto manifestato.

Art. 5 – Assegnazione dei finanziamenti e valutazione dei risultati

Nel comma 1 si rileva come il documento di programmazione preveda una riduzione consistente rispetto al periodo precedente (da 90 a 30 giorni) dell'arco temporale entro il quale gli Atenei Statali devono comunicare alla Direzione Generale del Ministero il programma di interventi unitamente al piano strategico. Questo



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Consesso, considerando la rilevanza dell'azione strategica in questione e la necessità da parte degli Atenei di disporre dell'approvazione qualificata di tutti gli organi deliberanti su tali tematiche, richiede di non inserire il limite dei 30 giorni, riportandolo alla soglia individuata nel precedente documento programmatico. Sempre nel comma 1, viene indicato che le Università statali “provvedono a comunicare.... un proprio programma di interventi, unitamente al proprio piano strategico articolato in almeno due progetti e non oltre quattro, riferiti ciascuno ad un unico obiettivo, di cui almeno uno riferito agli obiettivi indicati all'art. 3 e almeno uno riferito agli obiettivi indicati dall'art. 4”.

Questa variazione nella numerica delle azioni da mettere in campo, cui si accompagna la definizione dei target di riferimento, richiede agli Atenei un maggiore sforzo progettuale e organizzativo che necessita di tempi adeguati anche per la condivisione interna. Ne consegue quanto prima richiamato, ovvero la necessità di estendere i termini per la presentazione dei progetti al Ministero ad almeno 90 giorni.

Nondimeno, questo Consesso ritiene utile sottolineare, come peraltro indicato anche in occasione del parere redatto nel 2021, che la normativa di riferimento per la presentazione dei progetti della programmazione triennale e l'articolazione dei meccanismi adottati per la definizione degli importi appaiono di particolare complessità se si considera che le risorse destinate a tal fine (118 milioni in ciascuno dei tre anni previsti) risultano, nel complesso, modeste rispetto all'ammontare del FFO (nel 2023 l'importo riconosciuto ha superato i 9,2 miliardi).

Art. 6 - Quota premiale, qualità del sistema universitario e benessere degli studenti

Rispetto alla programmazione 2021-23, il mutamento più evidente riguarda l'articolazione del sistema premiale relativo al comma 3 per il quale il 20% dell'intero importo viene riconosciuto sulla base delle politiche di reclutamento poste in essere.

In questo ambito, si prevede che un quarto sia destinato alle politiche relative all'assunzione di professori non già appartenenti ai ruoli dell'Ateneo. Il Consiglio valuta positivamente l'innovazione proposta.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Si chiede la sostituzione del testo al comma 3 “le politiche di mobilità relative alle assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell’ateneo” con “le politiche relative alle assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell’ateneo” per evitare errate interpretazioni che possano fare riferimento alle sole politiche di reclutamento attraverso lo “strumento mobilità”.

Con riferimento sempre al comma 5, il documento indica che per valutare il grado di efficienza nell’utilizzo delle risorse destinate dal Ministero da parte degli Atenei, si terrà conto nel triennio anche delle risorse ottenute attraverso il PNRR. In tale quadro si richiama come “l’indicatore complessivo dei sopracitati risultati è ponderato con un fattore correttivo che tiene conto in misura crescente in ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del grado di utilizzo delle risorse assegnate”.

Questo Consesso comprende la ratio alla base dell’indicazione in questione, ma richiede che venga definita la modalità con cui tale correzione viene realizzata, alla luce anche della complessità nella gestione dei fondi PNRR per i quali i meccanismi di recupero e di allineamento tra anni delle risorse destinate nelle diverse linee di progetto non appaiono del tutto chiari e del tutto univoci. In questa fase, si suggerisce che l’eventuale correzione possa essere realizzata ex post rispetto al triennio 2024-26, ovvero tenuto conto delle risorse messe a disposizione dal prossimo documento di programmazione triennale (2027-29).

Art. 7 – Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, piano Lauree scientifiche e Piani per l’orientamento e il tutorato

Nessuna osservazione.

Art. 8 – Accredimento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi

Il CUN valuta positivamente il fatto che anche per il triennio in questione sia vietato istituire e accreditare nuovi Atenei, se non a seguito di processi di fusione di Università già esistenti secondo quanto previsto dall’art.3 della legge 30 dicembre 2010, n.240.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Nel comma 3 si segnala che l'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi viene disposto secondo quanto previsto dal D.M.1154/2021 e dal modello Ava 3 approvato dall'Anvur il 13 febbraio 2023, tenuto conto dell'Allegato 2, fatto salvo quanto riportato in comma 6. In quest'ultimo, viene evidenziato come le linee generali di indirizzo per l'accreditamento dei corsi a distanza sia disposto dal Ministero (sentiti Crui, CUN, Anvur e Cnsu), alla luce delle proposte del gruppo di lavoro istituito con D.M. 450 del 16 febbraio 2024.

A tal proposito, questo Consesso auspica che attraverso tali linee generali di indirizzo vengano compiutamente definiti i requisiti di docenza e le diverse tipologie di corsi di studio e che si proceda all'individuazione per ciascuna classe di corso di studio delle tipologie ammissibili per l'erogazione delle attività formative, coerentemente con l'art. 1 del D.M. 149 del 1/2/2022.

Nel comma 4, viene definito che gli Atenei, al fine dell'accreditamento periodico dei corsi di studio e della verifica delle competenze disciplinari e trasversali, sono tenuti a sottoporre gli iscritti ad appositi test sulla base di criteri e metodologie definite da Anvur. Quest'ultima, pertanto è chiamata altresì ad individuare il format delle prove standard, nonché l'approntamento di un sistema informativo volto a raccogliere i risultati per la loro successiva valutazione e comparazione.

Su questo aspetto, il CUN invita alla massima cautela in quanto un sistema di accreditamento dei corsi che si fondi anche sul grado di preparazione della popolazione studentesca risulta un fattore di mutamento rilevante dell'impostazione dei processi di accreditamento periodico. Infatti, si passa da una prospettiva nella quale si valuta il sistema universitario nell'ottica dell'offerta a una nella quale si considera la domanda. In particolare, pur condividendo un'impostazione che, in prospettiva, tenga in considerazione anche il grado di preparazione della componente studentesca, si evidenzia come un accreditamento dei corsi fondato su un test volto a valutare le competenze disciplinari e trasversali maturate dagli studenti possa prestarsi ad alcune criticità quali:

- il fatto che gli intervistati possano non rappresentare adeguatamente l'intera popolazione studentesca e che, pertanto, i dati raccolti possano fornire indicazioni non statisticamente corrette sulla preparazione realmente maturata e, quindi, sulla qualità dell'offerta dei corsi che si intende valutare;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

- la progettazione di un sistema di valutazione in grado di restituire correttamente il livello di preparazione degli studenti tenuto conto della possibile inopportuna sovrapposizione con i processi di valutazione svolti dai docenti e le conseguenti ricadute sull'autonomia di insegnamento;
- la misurazione delle competenze di "natura trasversale" che richiedono strumenti di valutazione compositi e articolati e non limitati ad un test di alcuni minuti appare particolarmente difficile;
- le competenze non rappresentano la sola dimensione rilevante su cui valutare la qualità di un determinato corso. Infatti, come previsto dagli ordinamenti didattici, occorre misurare anche le capacità assunte dalla popolazione studentesca attraverso l'approntamento di strumenti progettati in tal senso. Le soft skills, infatti, che qualificano gli studenti a conclusione del percorso formativo, sono il risultato dello sforzo realizzato da un determinato corso di laurea attraverso l'implementazione di modalità e strumenti innovativi. Le capacità rappresentano dimensioni che accrescono la qualificazione dei laureati nei confronti del contesto lavorativo e possono favorire sia il livello di occupabilità che lo sviluppo progressivo di carriera all'interno del mondo lavorativo.

Le sperimentazioni in corso sul fronte della valutazione delle competenze acquisite dalla domanda (progetto TeCo) rappresentano un terreno utile per costruire un modello in grado di misurare l'apprendimento, e risulta, pertanto, corretto proporre azioni di consolidamento della fase sperimentale. Si tratta, tuttavia, di processi ancora in itinere che richiedono tempi adeguati al fine, sia di affinare la modellistica di riferimento, sia di effettuare test e sperimentazioni significative.

In tale prospettiva, appare a questo Consesso quanto mai rischioso prevedere nel breve termine l'utilizzo dei risultati di test per definire la qualità di un determinato corso cui far discendere poi valutazioni che possono concorrere alla definizione di forme di riconoscimento economico.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

con riferimento alle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026, esprime parere complessivamente favorevole richiedendo



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

che le criticità evidenziate sugli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 e sugli allegati in Appendice siano risolte con le opportune riformulazioni.

Richiama con forza quanto espresso nelle considerazioni iniziali, ovvero l'urgenza di un'inversione rilevante di indirizzo che riconosca la necessità di un maggiore finanziamento del sistema universitario in grado di assicurare un'adeguata copertura dei crescenti costi in essere, compresi quelli relativi al personale, e di consentire alle Università di ricoprire un ruolo strategico nello sviluppo del sistema Paese.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Vincenzo Pedone)



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Appendice

Osservazioni sull'Allegato 1: Voci di riferimento e percentuali del finanziamento statale

Nessuna osservazione.

Osservazioni sull'Allegato 2: Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati

Comma 2 primo rigo, il richiamo al comma 6 dell'art. 6 non appare corretto, in quanto si dovrebbe fare riferimento al comma 4 del medesimo articolo.

Il CUN apprezza la scelta tecnica di dare continuità agli indicatori a) e b) in modo da garantire il consolidamento dei piani strategici in atto per il sistema premiale.

Di seguito si riportano le considerazioni che attengono unicamente ad alcuni indicatori proposti.

- *Obiettivo A Innovare la didattica universitaria*

Indicatore c) Realizzazione di Teaching learning centers con il coinvolgimento di almeno 5 Atenei

Questo Consiglio valuta, nel complesso positivamente, l'inserimento dell'indicatore in questione che segnala attenzione particolare per la formazione interna dei docenti. La costituzione di tali strutture derivanti dalla collaborazione di almeno cinque Atenei potrebbe consentire di accrescere le competenze avanzate in campo educativo e di favorire la progettazione e la sperimentazione di processi permanenti di formazione interna, alla luce delle nuove sfide discendenti dai mutamenti della strumentazione didattica derivanti dalla rivoluzione tecnologica.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Indicatore h) Proporzione di CFU acquisiti presso un altro Ateneo nell'ambito dell'iniziativa dell'Erasmus Italiano

Questo Consiglio valuta, positivamente, l'inserimento dell'indicatore in questione.

***Indicatore g) Proporzione di corsi di studio offerti in modalità mista o prevalentemente/integralmente a distanza nelle università non telematiche e
Indicatore j) Numero tutor/Numero studenti iscritti a corsi di studio offerti in modalità mista o prevalentemente/integralmente a distanza nelle università non telematiche***

Si rimanda alle note riportate a commento dell'articolo 3 e 4.

- Obiettivo B Promuovere le reti di ricerca e valorizzare l'attrattività del Paese

Indicatore d) Proporzione di immatricolati ai corsi di studio orientati al mondo del lavoro (corsi a orientamento professionale, abilitanti, e dottorati associati con imprese/Pa) sul totale degli immatricolati

Si rimanda alle note riportate a commento dell'articolo 3 e 4, e si chiede di sostituire l'indicatore in questione con i due di seguito indicati: "Rapporto di immatricolati ai corsi di laurea professionalizzanti sul totale degli immatricolati" e "Rapporto tra iscritti ai corsi di dottorato industriale rispetto al totale degli iscritti al Dottorato".

Indicatore f) Realizzazione di modelli federativi che prevedano almeno l'unificazione dei Cda e un unico Presidente

Questo Consesso ha difficoltà a comprendere come l'indicatore in questione (l'unificazione dei Cda e la definizione di un unico Presidente) possa essere selezionato utilmente dagli Atenei nel processo di programmazione in questione.

Si tratta, infatti, del punto di arrivo di un processo di convergenza strategica tra Università che richiede l'individuazione di stadi intermedi necessari, propedeutici a quanto descritto dall'indicatore. Stadi per i quali siano evidenziati i vantaggi economici e di sistema del processo federativo basati su indicatori trasparenti e condivisi prioritariamente da tutti i portatori di interesse coinvolti (studenti, personale docente,



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

personale TAP, Enti del territorio, etc.).

- ***Obiettivo C Potenziare i servizi per il benessere degli studenti***

Indicatore k) Realizzazione di una struttura per il supporto al benessere degli studenti e delle studentesse dell'Ateneo

Il Consiglio esprime una valutazione favorevole circa l'inserimento di tale indicatore. La principale osservazione rimanda alla realizzabilità di tale struttura che, come opportunamente evidenziato nella nota esplicativa, per essere approvato deve basarsi su un documento analitico particolarmente articolato. Infatti, in quest'ultimo l'Ateneo deve esplicitare la natura del servizio (ovvero l'utilità per il fruitore), le modalità di coinvolgimento nella progettazione, le risorse strutturali, strumentali, finanziarie e di personale (di comprovata esperienza), nonché le connesse azioni di comunicazione. Infine, il servizio deve prevedere la fruizione anche a distanza da parte della popolazione studentesca, ciò che fa presumere anche una progettazione del servizio fondata sulla tecnologia digitale.

- ***Obiettivo D Essere protagonisti di una dimensione internazionale***

Indicatore g) Proporzioni di studenti immatricolati a Corsi di studio "internazionali".

Il mantenimento di tale indicatore deve essere associato ad una più chiara e stabile definizione di Corsi di studio "internazionali".

Indicatore k) Numero di immatricolati ai corsi di studio e di dottorato a ordinamento congiunto con Atenei esteri

L'indicatore in questione che segnala agli Atenei l'esigenza di perseguire sempre di più strategie volte alla realizzazione di accordi con istituzioni universitarie estere può sollevare qualche dubbio su alcuni aspetti e sotto il profilo applicativo, relativamente all'esplicitazione di specifici target da raggiungere.

In particolare, non si comprende la ragione per cui limitare unicamente agli immatricolati la valutazione in essere. Sarebbe altrettanto premiante la situazione di



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

quegli Atenei che, non solo attraggono per la prima volta gli studenti, ma che ne consolidano nel tempo l'iscrizione ai corsi realizzati congiuntamente con istituzioni estere. In questa prospettiva, si suggerisce, pertanto, di considerare oltre agli immatricolati anche gli iscritti ai percorsi di studio e di dottorato in questione. Secondariamente andrebbero esplicitate le diverse fattispecie di ordinamenti che risultano oggetto di convenzione tra gli Atenei italiani e quelli esteri che risultano riconosciute con riferimento al presente indicatore, anche per evitare poi che si incorra in interpretazioni non corrette in fase di definizione dei singoli target.

- Obiettivo E Valorizzare il personale delle Università

Indicatore c) Percentuale di ore di docenza erogata da docenti a tempo indeterminato

Il Consiglio valuta positivamente tale indicatore che segnala l'esigenza di assicurare sostenibilità all'offerta formativa. Quest'ultima, a livello di singolo Ateneo, deve basarsi sempre di più sul contributo della componente di docenza stabile e non sul ricorso a forme contrattuali esterne, assicurandosi in tale modo che le competenze interne acquisite vengano opportunamente trasferite alla popolazione studentesca.

Indicatore f) Rapporto tra ore di formazione per la didattica innovativa erogata ai docenti e numero di docenti in servizio

Il Consiglio condivide lo spirito alla base del nuovo indicatore che prevede un'attività continuativa di supporto ai docenti per quanto attiene l'utilizzo di didattica innovativa attraverso strumenti e modelli adeguati a interagire con la popolazione studentesca. Si fa notare, tuttavia, come esistano altri strumenti misurabili (ad esempio materiali multimediali) atti a migliorare l'efficacia della formazione per la didattica innovativa che potrebbero essere utilizzati come indicatori oltre alle ore di formazione.

Indicatore i) Proporzionamento del Personale TA reclutato attraverso procedure di mobilità sul totale del personale

Espungere il testo "Riduzione dell'età media del personale TA di ruolo", che è invece correttamente indicato come indicatore j).



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Osservazioni sull'Allegato 3: Indicatori e criteri di riparto delle risorse disponibili per il Fondo Giovani, il Piano Lauree Scientifiche e i Piani per l'Orientamento e il Tutorato

In Tabella 7 si segnala un refuso nel titolo in quanto i criteri per il riparto del Fondo Giovani sono riferiti al periodo 2024-26 e non al 2021-23 come erroneamente indicato.

Osservazioni sull'Allegato 4: Linee d'indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all' istituzione e accreditamento iniziale di corsi e sedi decentrati

Si propone di riformulare il punto C. **Innovazione dell'offerta formativa** integrando il titolo "**Innovazione dell'offerta formativa e flessibilità**" e riformulandolo come segue:

Al fine di potenziare la flessibilità dei corsi di studio, come richiesto per la costruzione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, per rispondere alle sfide sociali, alle richieste del mercato del lavoro e per incrementare ulteriormente l'attrattività delle Università a livello internazionale, le Università possono prevedere, per ciascun corso di laurea negli ambiti relativi alle attività di base e caratterizzanti, e per ciascun corso di laurea magistrale non a ciclo unico negli ambiti caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DD.MM. 1648/2024 e 1649/2024 di definizione delle classi, ai sensi dall'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 come modificato dal D.M. 6 giugno 2023, n. 96 e di quanto previsto dagli artt. 3, commi 4 dei D.M. 1648/2024 e 1649/2024. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, le Università possono proporre l'accREDITamento di corsi di laurea a orientamento professionale con riferimento alle classi di cui al D.M. 1648/2024, anche utilizzando la flessibilità ivi prevista, e secondo le indicazioni fornite nel D.M. 1154/2021 nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 8 comma 2, lettere a) e b).



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Al fine di implementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di laurea a ciclo unico di cui al D.M. 1649/2023, le Università nei relativi ordinamenti didattici riservano alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 un numero minimo complessivo di crediti pari a 30, dei quali non meno di 8 alle attività di cui alla lettera a), e non meno di 12 alle attività di cui alla lettera b).

Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Classe LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM-46) dei 30 crediti è conferita la possibilità all'Università di erogarne 8 a scelta dello studente - fatti salvi gli 8 CFU minimi ad autonoma scelta degli studenti della lettera b) - nell'ambito dei crediti di tirocinio obbligatori previsti dalla Classe per le attività formative professionalizzanti.

Resta inteso che per i corsi di laurea magistrale nel settore dell'Architettura e dell'Ingegneria edile-architettura, a ciclo unico quinquennale, i crediti minimi indispensabili risultano definiti dalla somma dei crediti minimi della classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-architettura biennale e di quelli relativi alla classe delle lauree in Scienze dell'Architettura, ambito disciplinare per ambito disciplinare, incluse le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.